

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Roma, 3 Agosto 2023

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS) Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. 117/23

Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo Ing. Sergio INZERILLO

e, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

~ ~ ~

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Prefetto di Palermo

Dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia

Ing. Gaetano VALLEFUOCO

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Attribuzione incarichi presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo.

Richiesta di conformarsi alla sentenza Tar Sicilia n. 02529/2023.

Egregio Signor Comandante,

è da tempo che la S.V. ritiene di affidare incarichi al personale di Palermo (ivi compreso l'incarico di Capo Turno Provinciale nonché gli incarichi che comportano remunerazione accessoria) basando la scelta su un non meglio precisato "elemento fiduciario" ma omettendo di rispettare l'art. 14 del DPR n 64/2012 laddove impone che "l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza".

Ciò è anche stato oggetto di una procedura di conciliazione presso la Prefettura di Palermo in data 07/09/2022 che poteva essere l'occasione per un "adeguamento alle norme vigenti" ma cosi purtroppo non è stato, costringendo ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Alleghiamo la sentenza Tar Sicilia n. 02529/2023, pubblicata il 01/08/2023, che ha accolto il ricorso e disposto il consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati (ODG n. 1076 del 12/07/2022 – ODG n. 1168 del 29/07/2022 - note del Comandante provinciale di Palermo prot. n. 25893 del 09/08/2002 e prot. n. 25894 del 09/08/2002 di rigetto delle istanze di riesame dei ricorrenti - ODG n. 1324 del 01/10/2020, nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso).

Ci auguriamo che la S.V. intenda conformarsi alla sentenza allegata, riconoscendo finalmente al Suo personale dipendente, sia ora che per il futuro, il diritto a procedure di affidamento di incarichi connotate non dal "libero arbitrio" ma dai principi di "uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza" previsti dalle norme per garantire tutte le parti.

In proposito, ci permettiamo di evidenziare che, nel dispositivo, il TAR "ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa".

In attesa delle Sue determinazioni si porgono distinti saluti.

IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE PALERMO
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Benedetto Chiavello

THE STATE OF THE S

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

Torolle

Marco.

Allegati: 1

Pubblicato il 01/08/2023

N. <u>02529/2023</u> REG.PROV.COLL. N. 01768/2022 REG.RIC.





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2022, proposto da Carmelo Borgognone, Marcello Morgante, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

nei confronti

non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- dell'ordine del giorno n. 1076 del 12 luglio 2022 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Palermo (successivamente conosciuto), recante «Ricognizione n° 1 unità di personale qualificato Capo Reparto cui attribuire l'incarico di Capo turno

Provinciale nelle sezioni B, C e D del Comando VV.F. di Palermo»;

- dell'ordine del giorno n. 1168 del 29 luglio 2022, con cui il Comandante provinciale di Palermo ha attribuito l'incarico di Capo turno provinciale nelle sezioni B, C e D del Comando VV.F. di Palermo, delle note del Comandante provinciale di Palermo prot. n. 25893 del 9.8.2002 e prot. n. 25894 del 9.8.2002 di rigetto delle istanze di riesame dei ricorrenti, nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo ancorché ignoto, ivi incluso, ove occorra, l'ordine del giorno n. 1324 del 1.10.2020, per la condanna dell'amministrazione alla cessazione del comportamento illegittimo, alla rimozione degli effetti degli atti impugnati, nonché alla riedizione dell'intera procedura di ricognizione secondo criteri predeterminati e concreti, oggettivi e riscontrabili nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato nei giorni 10-11-17 ottobre 2022 e successivamente depositato, i ricorrenti hanno rappresentato le seguenti circostanze.

Con l'ordine del giorno n. 1076 del 12 luglio 2022, in epigrafe meglio indicato, il Comandante

provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo ha disposto l'avvio di una ricognizione per l'individuazione di n. 3 unità di personale operativo, con qualifica di capo reparto, cui affidare l'incarico di l'incarico di Capo turno provinciale nelle sezioni B, C e D del Comando dei Vigili del fuoco di Palermo.

Gli odierni ricorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato tempestivamente la propria domanda di partecipazione alla procedura, manifestando la disponibilità a ricoprire gli incarichi.

Con ordine del giorno n. 1168 del 29 luglio 2022, il Comandante provinciale ha attribuito gli incarichi di Capo turno nelle sezioni B, C e D del Comando rispettivamente ai sigg.ri

Con istanze del 31 luglio 2022 e dell'8 agosto 2022, i ricorrenti – rappresentando la ritenuta illegittimità della procedura – hanno chiesto all'amministrazione di annullare il predetto ordine del giorno. Tali istanze sono state rigettate con note prot. n. 25893 del 9 agosto 2002 e prot. n. 25894 del 9 agosto 2002.

Premesse tali circostanze, i ricorrenti hanno denunciato l'illegittimità del provvedimento di assegnazione dei detti incarichi per i seguenti motivi: "Violazione dell'art. 14, d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64. Violazione degli artt. 2, 3, 51 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di economicità e buona amministrazione. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa".

Parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 14, co. 4 d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, per il quale: "Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza". Sostengono, i ricorrenti, che, in assenza di una predeterminazione dei criteri e dell'indicazione, nella motivazione del provvedimento di assegnazione, delle ragioni della scelta operata, non possano ritenersi osservati i principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza,

dovendosi piuttosto ritenere che la scelta operata dal dirigente sia stata connotata da arbitrio; riferiscono che i colleghi prescelti sarebbero a loro subordinati, con una anzianità di servizio inferiore e con una posizione non di precedenza nel ruolo, con violazione del criterio generale di cui al detto art. 14 d.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, eccependo la nullità del ricorso per mancata indicazione delle parti nei cui confronti l'impugnazione è stata proposta, nonché la sua infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 697/2022, è stata disposta la sollecita trattazione nel merito del giudizio, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso: nell'atto introduttivo del giudizio, che risulta notificato a tutti i controinteressati, sono indicati i nominativi dei medesimi, ossia i soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi in contestazione.

Passando all'esame nel merito del ricorso, il collegio ne ritiene la fondatezza.

L'art. 14, co. 4 del d.P.R. 64/2012 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), dopo aver indicato i criteri di sovraordinazione nell'ambito della stessa qualifica (determinata dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo), stabilisce: "In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza".

Come è stato affermato in casi analoghi al presente, "Se è vero che detta disposizione non impone l'impiego di vere e proprie procedure di stampo concorsuale, nondimeno occorre che "il conferimento degli incarichi veda quantomeno il preventivo coinvolgimento di tutto il personale potenzialmente interessato e sia effettuato sulla base di criteri predeterminati, oggettivi e

riscontrabili. Alla selezione e ai suoi risultati deve essere data idonea pubblicità" (così T.A.R. Toscana, I, 30 gennaio 2020, n. 122, che richiama T.A.R. Toscana n. 1025 del 16 luglio 2018).

Nel caso in esame, l'avvio della ricognizione non è stato accompagnato da alcuna esternazione dei criteri selettivi che sarebbero stati adottati; nell'ordine del giorno 1076/2022 si legge soltanto: "Considerata la natura fiduciaria dell'incarico e il rapporto di delega con il Comandante, la

ricognizione sarà destinata all'individuazione di personale idoneo, per professionalità e competenza, a ricoprire tale incarico".

Analogamente, nel provvedimento con il quale è stata conclusa la procedura, non si dà atto delle specifiche ragioni per le quali la scelta sia ricaduta su determinati soggetti piuttosto che su altri; l'ordine del giorno 1168/22 reca, invero, solo le generiche formule: "considerata la natura fiduciaria dell'incarico e la sussistenza del rapporto di delega con il Comandante" e "valutate le attitudini professionali, la carriera e gli incarichi svolti dai Capi reparto che hanno presentato istanza".

Si tratta, all'evidenza, di motivazione inidonea a dare atto dell'intervenuta osservanza del precetto normativo per il quale "in ogni caso", devono trovare applicazione i "principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza".

La scelta in esame, dunque, in violazione della richiamata previsione, non risulta sorretta da alcun parametro oggettivo, apparendo, piuttosto, il frutto di un *modus* operandi connotato da scelte soggettive; è indicativa, in tal senso, la risposta resa all'istanza di ritiro in autotutela avanzata da uno dei ricorrenti, ove si giunge ad anticipare l'esito di future selezioni ("... la recente scelta è stata attuata in previsione della nuova organizzazione del dispositivo di soccorso, che prevedrà nei confronti della S.V. un nuovo incarico di coordinamento in virtù dell'esperienza operativa maturata sul campo").

In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, deve disporsi la compensazione

tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE Raffaella Sara Russo IL PRESIDENTE Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini